



Regione Lombardia

CONVENZIONE CON IL COMUNE DI CASLINO D'ERBA PER LO SVOLGIMENTO DELLO STUDIO DI FATTIBILITÀ FINALIZZATO ALLA RIGENERAZIONE URBANA DI AMBITI DISMESSI LUNGO IL FIUME LAMBRO

TRA

Regione Lombardia, Direzione Generale Territorio e Protezione Civile (di seguito indicata per brevità con Regione Lombardia), con sede legale in Piazza Città di Lombardia, 1 Milano (C.F. 80050050154 e Partita IVA 12874720159), rappresentata dal Dirigente della Struttura Risorse Idriche, dr. Roberto Cerretti, autorizzato ad intervenire nel presente atto in virtù della d.g.r. n.;

E

Il Comune di Caslino d'Erba, (di seguito indicato per brevità con Ente Attuatore) rappresentato dal Sindaco/Legale Rappresentante– Sig.(C.F.), domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente, posta in, in Via

VISTA la l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 "Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D.Lgs 31 marzo 1998, n. 112", e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la L.R. 26/03 12 dicembre 2003, n. 26 "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche" che, oltre a promuovere la concertazione e l'integrazione delle politiche a livello di bacino e sottobacino idrografico, la tutela e valorizzazione delle risorse idriche e degli ambienti connessi e la salvaguardia dal rischio idraulico, ha individuato negli strumenti di programmazione negoziata, denominati "Contratti di Fiume" (art. 45, comma 7) le modalità idonee a perseguire tali finalità;

VISTA la L.R. 11 marzo 2005, N. 12 "Legge per il governo del territorio" che all'art. 55 bis prevedono la possibilità di predisporre progetti strategici di sottobacino che costituiscono riferimento unitario della programmazione regionale, in particolare per la redazione dei contratti di fiume;

VISTO l'Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale "Contratto di Fiume Lambro Settentrionale", sottoscritto in data 20 marzo 2012;

VISTO il Progetto Strategico di Sottobacino del Fiume Lambro Settentrionale, approvato con dgr n. 2724 del 23/12/19

L'anno 2020, il giorno del mese di, Regione Lombardia e l'Ente Attuatore convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO

Oggetto della presente convenzione è il finanziamento, per un importo pari ad € 30.000, dello studio di fattibilità della rigenerazione urbana di ambiti dismessi nei comuni di Caslino d'Erba e Ponte Lambro, con la definizione delle connessioni ecologiche/ecosistemiche e fruttive, anche ai fini del loro inserimento all'interno dei PGT dei due comuni, quali aree dedicate alla rigenerazione territoriale, in attuazione della misura 1.6 del Progetto Strategico di Sottobacino del Fiume Lambro Settentrionale

La presente Convenzione definisce la tempistica e le modalità di trasferimento dei fondi e le attività di verifica e controllo regionali.

Le parti s'impegnano, per quanto di propria competenza, a dare corso a tutte le attività disciplinate dalla presente Convenzione per conseguire l'obiettivo di realizzare l'intervento.

ART. 2 – ACCETTAZIONE DEL RUOLO

Il Comune di Caslino d'Erba accetta il ruolo di Ente Attuatore e diventa responsabile della completa attuazione dell'attività oggetto della presente convenzione, e degli adempimenti previsti per il monitoraggio delle sue fasi attuative nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di lavori pubblici.

In tale ruolo, il comune di Caslino d'Erba si impegna ad avviare un percorso di condivisione delle linee di intervento con i proprietari delle aree presenti negli ambiti da riqualificare e con il limitrofo comune di Ponte Lambro, al fine di garantire coerenza ed uniformità nella progettazione dei futuri interventi di rigenerazione e riqualificazione.

La Regione rimane estranea ad ogni rapporto contrattuale posto in essere dall'Ente Attuatore in ordine alla realizzazione dell'intervento e pertanto, eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo insorgente, sono a totale carico dell'Ente Attuatore.

La Regione svolge un ruolo di coordinamento e rimane estranea ad ogni rapporto contrattuale posto in essere dall'Ente Attuatore in ordine alla progettazione ed alla successiva attuazione dell'intervento/azione; pertanto, eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo insorgente, sono a totale carico dell'Ente Attuatore

ART. 3 – REFERENTE OPERATIVO

Il Referente Operativo, nella persona del Dirigente della Struttura Risorse Idriche di Regione Lombardia, dr. Roberto Cerretti, riceve dall'Ente Attuatore la documentazione e le comunicazioni prescritte, segue le fasi operative e amministrative del progetto, partecipa alla eventuale Conferenza dei Servizi delle opere oggetto della progettazione in argomento, effettua verifiche e controlli sul rispetto della tempistica ed emette i provvedimenti di competenza relativi al progetto ed alla erogazione del finanziamento

ART. 4 – OBBLIGHI DELL'ENTE ATTUATORE

L'Ente Attuatore si impegna a realizzare le attività previste nella presente Convenzione nei tempi di attuazione stabiliti all'art. 6 del presente atto.

L'Ente Attuatore, fatto salvo che non si sia avvalso di altro soggetto individuato a norma di legge per l'esercizio delle funzioni di stazione appaltante ai sensi del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.:

- nomina il Responsabile Unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., e trasmette l'atto di nomina al Referente Operativo;
- genera i codici unici di progetto (CUP) e i codici identificativi di gara (CIG) ;
- produce i progetti oggetto della presente convenzione e li trasmette al Referente Operativo per il parere vincolante di competenza in ordine al rispetto delle finalità di programmazione regionale;
- acquisisce gli eventuali pareri necessari alla approvazione della progettazione definitiva e/o esecutiva dell'attività B) anche attraverso l'indizione di specifica Conferenza dei Servizi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i. e trasmette tutta la suddetta documentazione al Referente Operativo;
- acquisisce la validazione dei progetti dell'intervento e li trasmette al Referente Operativo;
- si attiene alle prescrizioni disposte dalla DGR n. 1751 del 17/06/2019 "Patto di integrità in materia di contratti pubblici della regione Lombardia e degli enti del sistema regionale di cui all'all. a1 alla l.r. 27 dicembre 2006, n. 30
- applica le direttive di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136 ed alla l. 17 dicembre 2010, n. 217, relative alla tracciabilità dei flussi finanziari;
- trasmette al Referente Operativo, in formato digitale, copia dei seguenti atti: verbali di aggiudicazione provvisoria e definitiva del servizio di progettazione, quadro economico aggiornato a seguito dell'aggiudicazione del servizio di progettazione, crono programma delle fasi progettuali aggiornato a seguito dell'affidamento, validato dal RUP;
- trasmette al Referente Operativo la documentazione necessaria per l'erogazione del finanziamento, di cui all'art. 5, e la rendicontazione delle spese da redigere secondo modulistica che sarà resa disponibile da Regione Lombardia, nonché il la relazione acclarante le spese sostenute;
- comunica al Referente Operativo, con sollecitudine e con motivazione, ogni scostamento dalla tempistica riportata al successivo art. 6;
- trasmette al Referente Operativo copia del regolamento adottato dall'Ente Attuatore per le prestazioni svolte ai sensi dell'art. 113 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

Controlli amministrativi

L'Ente Attuatore, per ottemperare ai controlli ed alle verifiche predisposte da Regione Lombardia o dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, è tenuto a:

- fornire tutti i documenti tecnico-amministrativi richiesti dal Referente Operativo o dall'Autorità Nazionale Anticorruzione per le verifiche di cui al successivo art. 9;
- conservare la documentazione originale di spesa per un periodo di 10 anni a decorrere dalla data di quietanza dell'ultimo titolo di spesa relativo all'intervento in oggetto;

- assicurare una contabilità separata o un'apposita codifica che consenta di individuare chiaramente le spese relative alla progettazione finanziata;
- trasmettere al Referente Operativo i dati necessari al monitoraggio fisico, procedurale e finanziario della progettazione oggetto della presente Convenzione;
- acconsentire e favorire lo svolgimento di tutti i controlli disposti da Regione Lombardia e/o da eventuali organismi statali competenti, anche mediante ispezioni e sopralluoghi.

ART. 5 – EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO

Il finanziamento sarà erogato in un'unica soluzione, alla sottoscrizione della presente Convenzione, previa richiesta da parte dell'Ente Attuatore e contestuale trasmissione dell'atto di nomina del Responsabile Unico del Procedimento, che dovrà avvenire entro il 31/12/2020;

La rendicontazione finale delle spese sostenute per le progettazioni oggetto della presente Convenzione deve essere conclusa entro due mesi dalla validazione/approvazione di ciascun progetto, anche ai fini dell'accertamento di eventuali economie di spesa conseguite.

Le economie a qualsiasi titolo conseguite in sede di rendicontazione finale delle spese rientreranno nelle disponibilità del bilancio regionale o potranno essere utilizzate per la progettazione di attività accessorie/migliorative/complementari a quelle oggetto del finanziamento, previo assenso da parte di Regione Lombardia .

L'incentivo di cui all'art. 113 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., sarà riconosciuto solo in presenza del regolamento adottato dall'Ente Attuatore per le prestazioni svolte dai dipendenti e in base alle quote stabilite dal regolamento stesso.

ART. 6 - TEMPI DI ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO

L'Ente Attuatore dovrà rispettare la seguente tempistica delle attività:

- 1 comunicazione affidamento della progettazione entro il 31/12/2020
- 2 redazione della dello studio di fattibilità entromesi dalla sottoscrizione della convenzione;

Il Responsabile Unico del Procedimento verificherà periodicamente l'avanzamento della progettazione, il rispetto dei tempi di cui sopra e del cronoprogramma e segnalerà con sollecitudine al Referente Operativo, motivando, ogni scostamento dal cronoprogramma ed ogni eventuale ostacolo amministrativo, finanziario o tecnico che si frapponga alla realizzazione dell'intervento e la relativa proposta delle azioni correttive.

ART. 7 – RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE E REVOCA DEL FINANZIAMENTO

In caso di inerzia o di mancato rispetto dei tempi di attuazione dell'intervento, di cui al precedente dell'art. 6, imputabili all'Ente Attuatore, il Referente Operativo provvederà a diffidare l'Ente Attuatore ad adempiere, entro 30 giorni, alle attività programmate indicate

al precedente articolo. In caso di mancato adempimento, il Referente Operativo, essendo risolta di diritto la convenzione (ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile), provvederà alla revoca del finanziamento ed al recupero delle somme già erogate, salvo quelle riguardanti prestazioni eventualmente già eseguite e liquidate da parte dell'Ente Attuatore.

Nel caso di risoluzione della convenzione e revoca del finanziamento, Regione Lombardia individuerà un altro Ente Attuatore che porterà a termine l'intervento in oggetto oppure riprogrammerà il finanziamento in funzione di eventuali priorità di intervento in altre aree ad elevato rischio idrogeologico.

ART. 8 – VERIFICHE E CONTROLLI

Il Referente Operativo potrà effettuare controlli amministrativi e verifiche tecniche in loco, cui l'Ente Attuatore deve offrire la massima collaborazione.

I controlli amministrativi hanno come oggetto principale la correttezza della spesa e sono effettuati sulla base delle piste di controllo predisposte da Regione Lombardia.

Nel caso emergano, nel corso delle verifiche e dei controlli, indizi di inefficienze, ritardi ingiustificati o inadempimenti, il Presidente della Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 3, comma 106, della l.r. 5 gennaio 2000, n. 1, e s.m.i., nominerà un ispettore dotato di particolare qualificazione professionale tecnico-amministrativa con il compito di verificare la correttezza delle procedure e di acquisire ogni utile notizia anche sulle imprese partecipanti alle procedure o aggiudicatarie o comunque partecipanti all'esecuzione degli appalti.

ART. 9 – DURATA E RECESSO

La presente convenzione ha durata dalla sua sottoscrizione fino all'approvazione del progetto oggetto di finanziamento, salvo eventuale risoluzione della stessa, di cui all'art. 8, o necessità di proroga motivata in funzione del termine dell'intervento, da richiedere prima della scadenza al Referente Operativo, che, accertata la motivazione, provvederà mediante nota. L'atto di recesso è possibile solo nel caso in cui una delle parti, per eventi sopravvenuti, sia impedita alla realizzazione dell'intervento oggetto della convenzione. Qualora una delle parti intendesse recedere dalla presente convenzione, dovrà darne comunicazione scritta all'altra almeno novanta giorni prima della data di decorrenza a mezzo raccomandata A.R. o pec.

ART. 10 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Le Parti concordano che ciascuna è titolare autonomo dei dati personali che dovessero essere scambiati o acquisiti in occasione della stipula ed esecuzione del presente documento e saranno trattati dalle stesse per l'esecuzione di quanto stabilito nel presente documento, per la durata dello stesso e nel completo rispetto dei principi e delle norme contenute nel Regolamento Europeo 679/2016 ("GDPR") e nel D. Lgs. 196/03 e della normativa in vigore

ART. 11 – CONTROVERSIE

Regione Lombardia e l'Ente Attuatore si impegnano reciprocamente a definire amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse derivare dalla interpretazione, validità, efficacia, esecuzione della presente Convenzione.

A tale scopo qualora ciascuna Parte abbia pretese da far valere comunicherà la propria domanda all'altra Parte che provvederà su di essa nel termine perentorio di 30 gg dal ricevimento della stessa.

Qualora la questione oggetto della controversia comporti particolari o più approfonditi accertamenti, sarà facoltà della parte investita della questione stabilire e comunicare prima della scadenza dei 30 giorni, un nuovo termine entro cui adottare la sua decisione.

Solo nel caso in cui non sia stato possibile giungere a una composizione amichevole, le controversie sono riservate alla competenza esclusiva del Foro di Milano

ART. 13 – CONSERVAZIONE DIGITALE DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione è sottoscritta digitalmente dalle parti; l'originale digitale, ai sensi degli artt. 22 e 23 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i., verrà conservato nel sistema documentale di Regione Lombardia.

Il Dirigente di Regione Lombardia
D.G. Territorio e Protezione Civile
e Referente Operativo
()

L'Ente Attuatore
()

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.